



***STATUTO AIAS***  
**Associazione di Categoria Nazionale**

*in conformità a quanto richiesto da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”*

*Approvato dall’Assemblea straordinaria AIAS del 16 novembre 2017*

- \* *AIAS - Associazione con ambiti di rappresentanza categoriale, avente quali soci imprese, attività professionali e/o lavoratori autonomi di un particolare settore, organizzata con un’Assemblea composta da tutti gli associati*

**Basata sullo  
Statuto-quadro  
“Confcommercio-Imprese per l’Italia- Associazione di categoria nazionale”**

---

**Art. 1**

*Denominazione, Identità ed ambiti di rappresentanza*

1. La “Associazione Nazionale Italiana fra Addetti alla Sicurezza, denominata “AIAS” è stata costituita con atto notarile in Milano il 7 marzo 1975.
2. Con la presente variazione di statuto essa conferma il cambiamento di denominazione già effettuato il 19 ottobre del 2006 in Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, di seguito denominata “AIAS - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è associazione libera, volontaria, professionale e senza fini di lucro.
3. L’Associazione si configura come “Ente esponenziale” della categoria anche ai fini della rappresentanza e tutela sindacale delle imprese e degli operatori dei settori della sicurezza, della salute e dell’ambiente nei luoghi di lavoro e di vita, settori di seguito designati come settori della prevenzione.
4. “AIAS - Confcommercio-Imprese per l’Italia” aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
5. AIAS- Confcommercio-Imprese per l’Italia” è l’organizzazione, a livello di Federazione settoriale, di rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, delle *imprese, attività professionali e lavoratori autonomi* e di tutti gli operatori dei settori della sicurezza, della salute e dell’ambiente nei luoghi di lavoro e di vita, settori di seguito designati sinteticamente come settori dello sviluppo sostenibile, delle responsabilità sociali, della sicurezza (safety e security), della prevenzione, della salute, dello stato di benessere che si riconoscono nei valori della responsabilità sociale dell’attività d’impresa, del mercato e della concorrenza, e dei servizi resi ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 13 dello Statuto confederale.
6. “AIAS- Confcommercio-Imprese per l’Italia” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenuti nel presente Statuto.

**Art. 2**

*Sede e durata*

1. AIAS - Confcommercio-Imprese per l’Italia” ed i suoi organi direttivi hanno sede in Milano e mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere istituiti uffici distaccati, sedi territoriali, comitati e gruppi tecnici e scientifici, organismi e comunità professionali.
2. “AIAS – Confcommercio-Imprese per l’Italia” può inoltre costituire proprie società di servizio e assumere partecipazioni in società e in organizzazioni ai fini del raggiungimento degli obiettivi associativi.
3. Ha durata illimitata salvo il venir meno della pluralità dei Soci o l’impossibilità del conseguimento dei principali scopi associativi.

**Art. 3**

*Principi e Valori Ispiratori*

1. “AIAS - Confcommercio-Imprese per l’Italia” informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
  - a) La libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;

- b) Il pluralismo delle forme di impresa, anche ai sensi dei Trattati istitutivi dell'Unione europea e pertanto anche in forma di lavoro autonomo esercitato professionalmente, quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) La responsabilità verso le componenti associative, le imprese e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) L'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese o professionisti che risultino controllati o abbiano, comunque, legami e/o rapporti, esclusi, per quanto riguarda i professionisti i rapporti che rientrano nell'esercizio istituzionale dell'attività, con soggetti od ambienti criminali;
- e) La democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) Lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato, nelle forme e nei limiti compatibili con la sostenibilità, come definita e propugnata in particolare dall'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- g) La sussidiarietà come metodo primario a livello istituzionale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto dell'Amministrazione statale e delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) La solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nei confronti delle imprese e degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) L'eguaglianza fra le componenti associative, fra le imprese e gli operatori rappresentati, anche in considerazione della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- j) L'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;
- k) "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

#### **Art. 4**

#### **Scopi e Funzioni**

##### **1. "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia":**

- a) Tutela e rappresenta a livello internazionale, nazionale e locale gli interessi sociali ed economici delle imprese e delle figure professionali operanti nel campo della sicurezza, salute e ambiente nei luoghi di lavoro e di vita, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, locali, nazionali, comunitari ed internazionali.  
Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di interessi diffusi come quelli delle imprese e degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo, qualora ciò sia previsto dalle leggi e norme in vigore;
- b) Organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- c) Provvede alla definizione dei criteri di qualità dell'attività svolta dalle imprese e dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali; promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o

- partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari, con l'enfasi sulla promozione e valorizzazione delle "Responsabilità sociali" e dello "Sviluppo sostenibile" collegato all'applicazione efficace della sicurezza, alla salute, al benessere ed all'ambiente;
- d) Promuove, anche collaborando con altre articolazioni del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
  - e) Adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL, i contratti collettivi territoriali e aziendali, sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" per il settore di competenza;
  - f) Designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
  - g) Esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

## **Art. 5**

### ***Rapporti con la Confederazione***

1. "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si impegna ad accettare, purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico o con il proprio Statuto:
  - a) Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
  - b) Le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
  - c) Il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
  - d) Le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

## **Art. 6**

### ***Adesione ed Inquadramento degli Associati***

1. Possono aderire ad "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia", in qualità di Socio effettivo, le imprese e i professionisti operanti, con rapporti di lavoro autonomo o dipendente, nei settori associativi e i componenti dei servizi di prevenzione e protezione rischi, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi-
2. Inoltre, possono associarsi gli interessati, gli esperti della prevenzione dei rischi, gli specialisti e tutte le persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche, che svolgono attività o sono interessati nei campi della sicurezza e della salute e della tutela dell'ambiente nei luoghi di lavoro e di vita.
3. L'Associazione riconosce le seguenti categorie di Soci:
  - Soci effettivi
  - Soci onorari
  - Soci sostenitori
  - Soci studenti
4. I Soci effettivi dell'associazione hanno parità di diritti, compreso quello di voto e ogni Socio, in regola col pagamento della quota associativa, ha diritto ad un voto.
5. Il Presidente in collaborazione con un altro membro dell'Esecutivo, salvo ratifica del Consiglio Direttivo, può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente di Organizzazioni, Enti ed Istituzioni che si prefiggono fini simili e comunque in armonia con quelli di "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia".
6. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione ad "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia" o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle

deliberazioni degli Organi associativi con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

7. I Soci, effettivi o aderenti, che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso “AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia”, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
8. Ciascun soggetto che entra a far parte di “AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia”, attraverso l'adesione ad una delle sue componenti associative, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
9. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 3, l'adesione ad “AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia” o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento del soggetto associato, al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica o di altro tipo, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

#### **Art. 7**

##### ***Adesione: modalità e condizioni***

1. Il rapporto associativo nasce con l'accoglimento della domanda di adesione quale Socio e dura a tempo indeterminato. L'iscrizione del Socio all'Associazione non può essere limitata nel tempo e tutti i Soci hanno parità di diritti e di doveri.
2. Nell'interesse dei Soci e per la valorizzazione della loro immagine professionale AIAS attiva strumenti di garanzia a tutela dell'utente, tra cui lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore ed il sistema delle attestazioni: il Socio con la sottoscrizione della domanda di adesione accetta questo approccio al rapporto associativo, ed assicura la sua partecipazione e condivisione al fine del miglior funzionamento del sistema e della sua corretta percezione da parte degli utilizzatori dei servizi erogati.
3. Il Socio riconosce che gli indirizzi e documenti associativi di AIAS costituiscono elementi di riferimento per la consulenza ed assistenza alle Aziende o ad altri soggetti nelle materie professionali inserite nello statuto.
4. La condizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo di “AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia” ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.
5. Il Presidente di “AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia”, sentito l'Esecutivo, può agire giudizialmente nei confronti dei Soci morosi.

#### **Art. 8**

##### ***Cessazione del rapporto associativo per estinzione o risoluzione***

1. La qualità di Socio di “AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia” si perde:
  - a) per l'estinzione in caso di scioglimento di “AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia”;
  - b) per risoluzione del rapporto da parte del Socio o dell'Associazione
2. Il rapporto associativo può essere risolto dal Socio, mediante comunicazione scritta di recesso, che produce effetti al termine dell'anno in corso o dall'anno successivo, a seconda che detta comunicazione pervenga nei primi nove mesi o negli ultimi tre mesi dell'anno.
3. Il rapporto associativo può essere risolto dall'Associazione, in qualunque momento mediante deliberazione del Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Probiviri, per i motivi e secondo le modalità indicati nel Codice Deontologico approvato dal Consiglio Direttivo:
  - a) Per decadenza, a seguito di comportamenti che denotano gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi di “AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia” o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità di “AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia”, anche attraverso interventi divulgativi riguardanti l'attività di “AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia” con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa;

- b) Per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
  - c) Per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;
  - d) Per aver subito dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta, amministrazione controllata, o per sottoposizione dell'ente associato a sanzione interdittiva o a commissariamento ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o del D.Lgs. 81/2008, per sottoposizione dell'ente alle sanzioni previste per l'associazione a delinquere di stampo mafioso.
4. Il rapporto associativo può essere risolto dall'Associazione in caso di mancato pagamento della quota annuale nei termini previsti.
  5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed inappellabili.
  6. La proposta di espulsione o decadenza di cui alle lettere c), d) del comma 3 è comunicata per iscritto al Socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
  7. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il Socio può far pervenire al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio Direttivo è comunicata al Socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
  8. La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

#### **Art. 9**

##### ***Sanzioni***

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e o di gravi contrasti con gli indirizzi di politica associativa dettati dai competenti Organi di "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia" e dalla Confederazione, sono:
  - a) La deplorazione scritta;
  - b) La sospensione;
  - c) La decadenza.
2. La sanzione di cui alla lettera b) del precedente comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali, nonché dall'uso del Marchio AIAS e dall'attestazione professionale rilasciata da "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia".

#### **Art. 10**

##### ***Composizione degli Organi Associativi***

1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e o monocratici, di "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono operatori persone fisiche che fanno parte del sistema associativo di "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e pregresse nei due anni precedenti quello di elezione e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia".
2. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
3. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati che abbiano accettato formalmente l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale.

I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

I candidati si impegnano a comprovare e attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

4. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “AIAS - Confcommercio-Imprese per l’Italia” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale.

La decadenza è adottata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile e a detta riunione, il Socio da porre nella condizione di decaduto può assistere senza diritto di voto.

La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “AIAS - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

5. La delibera di decadenza di cui al comma 4 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
6. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri.
7. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di “AIAS - Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

#### **Art. 11**

##### ***Incompatibilità***

1. Presso “AIAS- Confcommercio-Imprese per l’Italia” la carica di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio Direttivo membro dell’Esecutivo e Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a “AIAS - Confcommercio-Imprese per l’Italia”.

#### **Art. 12**

##### ***Durata***

1. Presso “AIAS - Confcommercio-Imprese per l’Italia” tutte le cariche elettive hanno la durata di 3 anni e sono di norma svolte gratuitamente salvo specifici incarichi professionali compatibili con le risorse associative disponibili.
2. Tali incarichi professionali sono proposti dal Presidente ed approvati dall’Esecutivo.
3. Sono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata del mandato associativo le cariche elettive rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

#### **Art. 13**

##### ***Rieleggibilità del Presidente***

1. Presso “AIAS - Confcommercio-Imprese per l’Italia” il Presidente può essere rieletto solo due volte consecutivamente.

Il Presidente rimane in carica fino alla prevista scadenza dell’attuale mandato e questo articolo è valido ed entra in funzione solo dopo la prevista scadenza dell’attuale mandato.

#### **Art. 14**

##### ***Organi***

1. Gli Organi di “AIAS - Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono:
  - l’Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;
  - l'Esecutivo;
  - il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - il Collegio dei Probiviri.
  - L'Organismo di Vigilanza (OdV) ex art. 6 D.Lgs 231/2001
2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

#### **Art. 15**

##### ***Assemblea: composizione***

1. L'Assemblea è costituita dai Soci di cui all'Art. 6, in regola con il pagamento della quota associativa. Possono assistere all'Assemblea senza diritto di voto anche le altre categorie di Soci.

#### **Art. 16**

##### ***Assemblea: Competenze***

1. L'Assemblea di "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è ordinaria o straordinaria.
2. Compiti dell'Assemblea ordinaria:
- a) Elegge a scrutinio segreto il Presidente;
  - f) Elegge, a scrutinio segreto:
    - il Consiglio Direttivo, nella composizione prevista all'art. 18;
    - il Collegio dei Revisori dei Conti, nella composizione prevista all'articolo 21;
    - il Collegio dei Probiviri, nella composizione prevista all'art. 22;
  - b) Approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente, che viene inoltrato a cura del Presidente a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Segretario Generale attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;  
Si precisa che il bilancio è approvato dall'Esecutivo, dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci,
  - c) approva, possibilmente entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo, che viene inoltrato a cura del Presidente a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
  - d) Esamina e approva la mozione assembleare collegata alla relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi futuri.
  - e) Stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia";
  - g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
3. Compiti dell'Assemblea straordinaria:
- a) Deliberare le modificazioni dello Statuto;
  - b) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
  - c) Deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ai sensi dell'articolo 17, comma 8;
4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si impegna all'attestazione di regolarità dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi categoriali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.



## Art. 17

### *Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento*

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere convocate con avviso scritto, spedito per posta o con mezzo elettronico o diffuso tramite il portale dell'Associazione o pubblicato sui mezzi di comunicazione associativi almeno 15 giorni prima dell'adunanza, indicante gli argomenti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati, considerando presenti anche coloro che abbiano espresso il voto per corrispondenza o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall'Associazione, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 16 comma 3b (scioglimento dell'Associazione) per cui è richiesto il voto espresso dalla metà più uno degli associati.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
5. Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri che devono avvenire per scrutinio segreto.

Dato l'elevato numero di Soci e la loro ampia distribuzione sul territorio nazionale il voto può anche essere espresso per posta o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall'Associazione, tramite il disposto del "silenzio assenso"; le modalità d'espressione del voto dei Soci, per posta o mezzo elettronico, saranno precisate dal Consiglio Direttivo in occasione della singola convocazione, o in base ad un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo stesso.

6. Il Socio, che non vota per posta o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall'Associazione, e che è impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può comunque delegare, per iscritto, un altro Socio e ciascun Socio può essere portatore al massimo di due deleghe o di un numero inferiore di deleghe, stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, di Soci in regola col pagamento della quota associativa.
7. I lavori dell'Assemblea sono diretti da un Presidente e verbalizzati da un Segretario, ambedue nominati per voto palese all'inizio dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, vengono conservati presso la sede sociale e resi disponibili per la consultazione da parte dei Soci.

8. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza non inferiore al 30 per cento dei suoi componenti.

La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r.

L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di comunicazione della delibera stessa.

## Art. 18

### *Il Presidente e il Consiglio Direttivo AIAS*

1. Il Presidente di AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è eletto direttamente dai Soci riuniti in Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera a), insieme al rinnovo del Consiglio Direttivo, tra candidati che non abbiano ricoperto tale carica negli ultimi tre mandati consecutivi.

I componenti dell'attuale Consiglio Direttivo rimangono in carica fino alla prevista scadenza dell'attuale mandato e questo articolo è valido ed entra in funzione solo dopo la prevista scadenza dell'attuale mandato.

2. Il Presidente AIAS dura in carica tre anni. e gli spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione nell'ambito degli scopi sociali e la legale rappresentanza dell'Associazione.
3. Il Presidente può formalmente delegare parte dei propri poteri, occorrendo, ai Vice Presidenti e ai componenti dell'Esecutivo sulla base dell'organizzazione e dei compiti specifici individuati e assegnati dal Presidente.
4. Il Presidente, può a suo giudizio, revocare o modificare i compiti e l'assegnazione dei compiti delegati.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, è composto d' almeno 11 membri con un massimo di 29 membri scelti tra i Soci. I candidati al Consiglio Direttivo devono essere Soci in regola col pagamento della quota associativa e non versare nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 11.
6. Il Consiglio Direttivo uscente delibera il regolamento elettorale indicante le modalità per le candidature, la data e la sede per le elezioni dirette delle cariche sociali e fissa anche il numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo.
7. La prima riunione del Consiglio Direttivo entrante è convocata, con raccomandata R.R., fax o altro mezzo legalmente riconosciuto che ne consenta l'attestazione di ricezione, inviati almeno 10 giorni prima dell'adunanza, comunque entro trenta giorni dalla votazione assembleare, dal Presidente uscente o su iniziativa della maggioranza dei Consiglieri eletti con il compito di nominare i Vicepresidenti dell'Associazione e il Tesoriere facenti parte dell'Esecutivo e successivamente su proposta dell'Esecutivo i membri dell'Organismo di Vigilanza.  
Il Consiglio Direttivo ratifica la nomina del Segretario Generale individuato dal Presidente
8. Il Consiglio Direttivo ha i poteri per l'indirizzo, per il controllo delle attività dell'Associazione e in particolare per il controllo dell'amministrazione dell'Associazione al fine di realizzare gli scopi sociali e gli indirizzi strategici decisi dall'Assemblea anche attraverso la deliberazione di regolamenti atti a definire il funzionamento degli organi associativi, salvo il rispetto delle funzioni proprie dell'Assemblea e salvi i poteri previsti per l'Esecutivo.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o su iniziativa della maggioranza dei Consiglieri eletti, con avviso scritto o per mezzo elettronico, spedito almeno 10 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
10. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati presso la sede sociale.

## **Art. 19**

### ***L'Esecutivo***

1. L'Esecutivo è composto dal Presidente, e da:
  - a) Due Vice Presidenti. In caso di accertata e momentanea indisponibilità del Presidente, assume la rappresentanza legale e i poteri d'ordinaria amministrazione dell'AIAS il Vicepresidente con maggiore anzianità associativa;
  - b) Il Tesoriere;
2. I due Vice Presidenti e il Tesoriere sono individuati dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo e proposti e approvati, per scrutinio segreto, dal Consiglio Direttivo stesso.  
Il Segretario Generale, per la sua funzione prevalentemente tecnica è individuato e nominato dal Presidente al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.  
Il Segretario Generale ha un ruolo tecnico gestionale e partecipa alle riunioni dell'Esecutivo come supporto informativo e gestionale.
3. L'Esecutivo, sulla base dei poteri statutari, provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, tenendo presenti i piani programmatici e i regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo e secondo gli indirizzi strategici approvati dall'Assemblea.

4. In caso d'urgenza, l'Esecutivo adotta le decisioni di competenza del medesimo Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso tramite votazione elettronica o in occasione della prima riunione successiva del Consiglio Direttivo.
5. L'Esecutivo, per motivi rilevanti e urgenti, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo, anche tramite votazioni effettuate con mezzi elettronici, pareri, orientamenti e approvazioni inerenti alle decisioni associative da prendere.  
Le approvazioni sono ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione raggiungibile.
6. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati presso la sede sociale.

#### **Art. 20**

##### **Il Segretario Generale**

Il Segretario Generale è scelto e nominato dal Presidente tra non appartenenti al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo procede anche alla ratifica della nomina del Segretario Generale individuato dal Presidente.

Egli è responsabile della segreteria AIAS, della gestione degli organi associativi, dell'organizzazione e delle funzioni di AIAS; è incaricato di coadiuvare ed assistere gli organi associativi nell'espletamento dei propri compiti e nella programmazione e consuntivazione delle attività.

Costituisce il supporto informativo e gestionale dell'Esecutivo.

In sede di approvazione del bilancio, sottoscrive la dichiarazione di conformità del bilancio stesso alle scritture contabili.

Sovrintende alla gestione e all'aggiornamento degli elenchi degli associati e delle relative qualificazioni.

L'incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di componente di organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

#### **Art. 21**

##### ***Collegio dei Revisori dei Conti***

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "AIAS -- Confcommercio-Imprese per l'Italia" è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Il Collegio controlla la regolare tenuta dei conti dell'Associazione, applicando le regole professionali stabilite dalla legge per l'attività di Revisore dei Conti.

#### **Art. 22**

##### ***Collegio dei Proviviri***

1. Il sistema di garanzia statutario di "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è assicurato dal Collegio dei Proviviri.
2. Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il Presidente del Collegio dei Proviviri deve essere un avvocato iscritto all'albo.

3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia", oltre ai compiti attribuiti dall'art. 8:
  - a) Delibera sulle controversie dei soci di "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia" tra loro e con l'Associazione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo.
  - b) Esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia".
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.
9. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed inappellabili.

#### **Art. 23**

##### ***Organismo di Vigilanza (OdV) - D.Lgs 231/2001***

1. A tutela dell'Associazione è costituito, su proposta del Presidente e previa approvazione del Consiglio Direttivo, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per la vigilanza sul Modello organizzativo e gestionale volto a prevenire tutti i reati previsti dalla legge di pertinenza delle attività dell'Associazione.
2. L'Organismo di Vigilanza è composto da un minimo di due componenti effettivi e da un supplente, scelti anche tra i non soci, in possesso delle qualifiche e competenze necessarie per assicurare la verifica puntuale dell'adeguatezza del Modello organizzativo e gestionale adottato e la sua efficace applicazione da parte degli Organi associativi e rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
3. I componenti effettivi nominano tra loro il Presidente, con libero procedimento e l'OdV redige il proprio regolamento, nel rispetto dello Statuto dell'Associazione, e lo comunica all'Esecutivo e al Consiglio Direttivo per gli adempimenti conseguenti.

Nel regolamento sono precisati anche gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'OdV.

#### **Art. 24**

##### ***Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria***

1. Il patrimonio di "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è costituito da:
  - Le quote annuali versate dai soci;
  - Gli interessi e rendite dei fondi costituiti dalle quote e dalle altre risorse disponibili;
  - Le sovvenzioni e doni ricevuti;
  - Ogni altra risorsa e dai beni comunque acquistati dall'Associazione.
  - Dal fondo di dotazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
  - Dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.
2. "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia" può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
  - Le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;

- I contributi confederali e le erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
  - Le erogazioni liberali e i contributi di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati ad "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia";
  - Ogni bene lasciato in eredità o legato;
  - Ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
  - Ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia";
  - Le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
3. "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
  4. "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia" ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria.
  5. E' fatto divieto a "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

#### **Art. 25**

##### ***Esercizio finanziario***

1. L'esercizio finanziario di "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 26**

##### ***Scioglimento***

1. In caso di scioglimento di "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 27**

##### ***Rinvio***

1. Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.